

1. In relazione alla Polizza fideiussoria "infedeltà agenti" sottoscritta da Allianz Spa con Genialloyd Spa a garanzia di Allianz S.p.a. codesto Studio ha chiesto dapprima di ricevere copia del contratto dalla compagnia; poi, una volta ottenuta tale documentazione a seguito dell'intervento dell'IVASS presso la stessa Allianz S.p.a., ha domandato a questo Istituto un "definitivo responso" circa la validità, la regolarità e l'efficacia della polizza. Detta richiesta è stata da ultimo ribadita con comunicazione del 28 agosto 2020.

Al riguardo, non appare del tutto chiaro quali possano essere gli eventuali profili di invalidità della polizza in questione.

In ogni caso, se con le citate comunicazioni codesto Studio ha inteso richiedere un giudizio circa la possibilità di qualificare la Polizza fideiussoria "infedeltà agenti" come equivalente alla cauzione ex art. 4 ANA 2003, è evidente che essa non integra la "*cauzione a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione assunta*" prevista dal citato art. 4 ANA, in quanto idonea a fornire copertura per una parte soltanto delle obbligazioni degli agenti, quelle generate da fatti dolosi, mentre rimarrebbero prive di garanzia le obbligazioni derivanti da fatti non dolosi.

A tal proposito, si rammenta che ciascuna compagnia è libera di dotarsi della copertura assicurativa che reputa più rispondente ai propri interessi e che, per altro verso, gli intermediari – professionisti qualificati della materia – sono soggetti che non possono non comprendere il contenuto della garanzia prestata da una copertura assicurativa.

Quanto all'impegno assunto dalla Compagnia nel documento denominato "*Appendice di cauzione*" - secondo cui "*Con il versamento di tale premio si intende adempiuta da parte Vostra l'obbligo di prestazione di cauzione previsto dalla Lettera di Nomina e dall'Accordo Nazionale Agenti*" – si osserva che la valutazione delle conseguenze di tale clausola esula dalla materia assicurativa, vertendo sull'idoneità di essa a far sorgere o meno determinati obblighi della compagnia al momento della cessazione del rapporto di mandato (in particolare, quello di procedere alla liquidazione totale dell'indennità di fine rapporto ex art. 34 ANA). La clausola in questione incide infatti sul contenuto degli obblighi assunti dalle parti con il contratto di agenzia, sul quale l'IVASS non è legittimato ad esprimersi. Soltanto l'autorità giudiziaria potrà invero valutare se con il documento in parola la compagnia possa ritenersi vincolata – come forse parrebbe ad una prima lettura - a considerare l'adesione alla polizza in questione – a prescindere dall'oggetto della copertura - come elemento idoneo a integrare la cauzione di cui all'ANA

(in forza dell'art. 4, VI comma del medesimo accordo che fa "*salve le diverse norme aziendali che risultino complessivamente più favorevoli agli agenti*") e, quindi, come elemento che integra anche la fattispecie di cui all'art. 34, comma II, ANA.